



# COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito civile

(Provincia di Agrigento)

\*\*\*\*\*

N° 17. Reg.

03 MAR 2017  
del .....

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione somme al Dirigente del Settore I per ricovero disabili mentali e minori presso Istituti e Comunità Alloggio e approvazione schema di convenzione - Società Cooperativa Sociale "Next Project" e Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno".

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 03 MAR 2017 del mese di MARZO..... alle ore: 19,00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
Sig.ra Nicolini Giuseppina Maria	Sindaco	X	
Dott. Carraffa Eugenio	Assessore		X
Sig. Greco Stefano Gervaso	Assessore	X	
Dott.ssa Brischetto Rosalia Antonella	Assessore	X	
Dott. Sferlazzo Damiano Massimiliano	Vice Sindaco	X	

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Presiede il Sindaco **Giuseppina Maria Nicolini**;

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Domenico Tuttolomondo**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## ***LA GIUNTA MUNICIPALE***

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;





## COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

### Medaglia d'oro al merito civile

(Provincia di Agrigento)

\*\*\*\*\*



**OGGETTO: Assegnazione somme al Dirigente del Settore I per ricovero disabili mentali e minori presso Istituti e Comunità Alloggio e Approvazione schema di convenzione – Società Cooperativa Sociale “Next Project” e Società Cooperativa Sociale “Arcobaleno”.**

Il Responsabile dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

Premesso che il Comune è titolare delle funzioni in materia socio-assistenziali compreso tra l'altro il ricovero di minori e disabili psichici presso strutture residenziali;

Visti l'art. 6 della Legge 328/2000 e gli art. 10 e 11 della Legge Regionale n. 22/1986, che pongono l'obbligo ai Comuni di assicurare la necessaria assistenza ai minori e ai disabili mediante ogni forma di intervento previsto dalla normativa vigente in materia;

Che l'Ente è tenuto a garantire il proseguo dei servizi senza soluzione di continuità dei soggetti disabili e minori;

Che se non si procede alle liquidazioni si arrecherebbe un danno grave all'Ente con azioni di rivalsa e decreti ingiuntivi;

Che l'A.C. in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio-assistenziali deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28;

Vista la circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 8 del 27/06/96 che ribadisce l'inderogabile necessità della stipula di convenzioni tra Comuni ed Enti del privato sociale, per una omogenea regolamentazione dei rapporti per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla L. R. 22/86;

Visto il Decreto Presidenziale del 4/6/96, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione tipo;

Visti gli schemi – tipo di convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali, approvati con deliberazione C. C. n. 3 del 20/01/1997;

Visto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 104/12 Adoz del 09/01/2014 con il quale si disponeva il collocamento della minore X.X., le cui generalità sono agli atti di questo ufficio, presso idonea struttura educativa, in regime di convitto, da individuare a cura del Servizio Sociale del Comune;

Considerato che nello stesso decreto il Giudice Minorile disponeva l'inserimento della minore presso la Comunità Aurora di Licata gestita dalla Cooperativa Sociale “Arcobaleno” con sede legale in Licata;

Che con nota del 16/02/2017 prot. n. 2291 si chiedeva alla Cooperativa Sociale “Arcobaleno” di voler continuare il servizio alle condizioni valide per l'anno 2016;

Che con nota del 17/02/2017, assunta al prot. n. 2366 del 20/02/2017, la Cooperativa Sociale Arcobaleno si dichiarava disponibile a continuare il servizio di ricovero della minore B.G. alle medesime condizioni contrattuali per l'anno 2016 e cioè € 1.608,95 quota fissa mensile ed € 27,65 retta giornaliera;

Che presso la Comunità Alloggio “Eos” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Next Project” di Agrigento risultano essere ricoverati i sig.ri XX e XX;

Che con note prot. 63 del 03/01/2017, n. 740 del 19/01/2017 e n. 1734 del 08/02/2017 si chiedeva alla Cooperativa Sociale Next Project la disponibilità di volere continuare il servizio per il periodo 01/01/2017 – 31/07/2017, alle medesime condizioni contrattuali valide per l'anno 2016;

Che con note prot. 323 del 11/01/2017 e 1780 del 09/02/2017 la Società Cooperativa Sociale “Next Project” comunicava la propria adesione alla stipula della convenzione per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 alle medesime condizioni contrattuali valide per l'anno 2016 e cioè: € 1.667,57 come retta mensile ed € 21,13 come quota giornaliera;

Che i suddetti ricoveri rivestono carattere indifferibile ed urgente per si rende necessario provvedere all' impegno della spesa che la legge pone a carico del Comune;

Visti gli allegati schema di convenzione regolanti i rapporti tra il Comune di Lampedusa e Linosa e le strutture residenziali per minori e disabili;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la stipula delle convenzioni con la predette Comunità Alloggio per minori e disabili;

Che il Comune di Lampedusa e Linosa fa parte del DSS 42;

Che all'interno del Piano di Zona 2010/2012 è stata prevista la realizzazione di una Struttura Sperimentale per disabili psichici a Lampedusa;

Che l'Ufficio di Servizio Sociale sta predisponendo nuovamente gli atti di gara per la realizzazione di tale Struttura;

Che nelle more che si concluda l'iter procedurale con un eventuale rientro dei disabili a Lampedusa, si rende necessario prorogare il loro ricovero fino al 31/07/2017 presso la Comunità Alloggio "Eos" gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Next Project" di Agrigento;

Ravvisata la necessità di procedere a formale stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale "Arcobaleno" di Licata che gestisce la Comunità Alloggio per minori "Aurora" presso cui si trova già ricoverata n. 1 utente con retta a carico di questo Comune al fine di garantire il suo mantenimento presso detta struttura;

Che si reputa, dunque, necessario assegnare al Responsabile del Settore I - Servizio Politiche Sociali la somma di € 65.898,17 per la liquidazione delle rette per i ricoveri di che trattasi per l'anno 2017 così come segue:

- € 32.000,00 per il ricovero della minore, di cui agli atti, presso la Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno", viale Martiri della Libertà, 92027 Licata;
- € 33.898,17 per il ricovero dei disabili psichici presso la Società Cooperativa Sociale Next Project di Agrigento;

VISTO l' art.53 della legge 142/90, come recepito dall' art.1 lett.I) della L.R.n. 48/91 ed integrato dall'art.12 della L.R.n. 30/00;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della R.S.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visto i sotto riportati pareri:

#### PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole  
Lampedusa, li 21/02/2017

Il Responsabile del Settore

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R. n.48/91 si attesta la copertura finanziaria al Capitolo

Impegno di spesa N° 2623/17 € 27.000,00 - 2624/17 € 5.000,00 - 2625/17 € 31.098,17 -  
2626/17 € 2.800.-

Lampedusa, li

Il Responsabile del Settore III

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE



Per i motivi esposti in premessa di:

- 1) Assegnare al Responsabile del Settore I – Servizio Politiche Sociali la somma complessiva di € 65.898,17 per la liquidazione delle rette per i ricoveri di che trattasi per l'anno 2017 così come segue:
  - € 32.000,00 per il ricovero della minore, di cui agli atti, presso la Società Cooperativa Sociale “Arcobaleno”, viale Martiri della Libertà, 92027 Licata, di cui:
    - € 27.000,00 al capitolo 141406
    - € 5.000,00 al capitolo 141400;
  - € 33.898,17 per il ricovero dei disabili psichici presso la Società Cooperativa Sociale Next Project di Agrigento, di cui:
    - € 2.800,00 Capitolo 141399 quota compartecipazione disabili mentali;
    - € 31.098,17 Capitolo 141402
- 2) di autorizzare la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale “Arcobaleno di Licata, per il ricovero della minore X.X. in ottemperanza alle disposizioni del provvedimento del Tribunale per i Minorenni e con la Cooperativa Sociale “Next Project” di Agrigento per il ricovero di n. 2 disabili mentali;
- 3) Di nominare la Dott.ssa Giambona Cristina, Responsabile del Procedimento per gli atti successivi e conseguenti.



La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Cristina Giambona



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**



**CONVENZIONE PER RICOVERO IN  
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

L'anno duemilaDiciasette il giorno                      del mese di                      , presso l'Ufficio  
di Segreteria del Comune di Lampedusa e Linosa

**TRA**

L'amministrazione comunale del Comune di Lampedusa e Linosa, codice fiscale 80004280840 d'ora in avanti designata con il termine "A.C.", legalmente rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I, giusta determinazione sindacale n. 07 del 2017, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

**E**

La Sig.ra Guarneri Elena nato a Palermo il 07/06/1964 , nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sociale "Next Project" con sede legale in Agrigento Via Dinoloco, 25 P.I. n. 020266870846 (d'ora in avanti indicata con il termine "Ente") iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Decreto n. 485 del 23/02/2006, per la stipula di convenzioni con i Comuni, per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di disabili psichici presso la Comunità Alloggio denominata "Eos" sita in Aragona, Via Petrusella, 85, con una capacità ricettiva di n. 8 unità.

**PREMESSO**

Che l'Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'Amministrazione Comunale, in attuazione della previsione di legge, intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione

Via Cameroni, s.n.c

Tel. 0922/975901 – Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840

Part. iva 02146780842



diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e) e nell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

Che con deliberazione G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero dei disabili psichici Omissis, presso la Comunità alloggio Eos gestita dalla Cooperativa Sociale Next Project di Agrigento per la durata di mesi 7 a decorrere dal 01/01/2017 al 31/07/2017;

Che la predetta Società Cooperativa "Next Project" si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativa e di ispirazioni: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale Next Project per il ricovero presso la Comunità alloggio "Eos" sita in Aragona Via Petrusella, 85, dei soggetti disabili psichici Omissis e residente a Lampedusa e Linosa, inviata dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale della Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, di cui a nota prot. n.4999 del 17/04/2008 – 10909 del 06/09/2011;

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 2 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione della stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

### **Art.2**

#### **Modalità di ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio finanziario successivo.

### **Art.3**

#### **Dimissione del soggetto disabile**

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante, sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **Art.4**

#### **Modalità d'intervento**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

La realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;

- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di
- formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento acqua calda e di energia elettrica anche per uso personale;



- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
- A garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- A riferire all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni e sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## **Art.5**

### **Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) assistente agli inabili o anziani;
- c) infermiere professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione,
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le



funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve fornire apposita documentazione alla A.C..

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

#### **Art. 6**

##### **Prescrizioni**

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

#### **Art. 7**

##### **Fruizione servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### **Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

#### **Art. 9**

##### **Continuità del servizio**

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario previa autorizzazione alla prosecuzione da parte dell'A.C. con apposito atto deliberativo.



## **Art. 10**

### **Volontariato**

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

## **Art. 11**

### **Partecipazione dell'utenza**

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## **Art. 12**

### **Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.667,57 da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,13 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

## **Art. 13**

### **Rimborsi**

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e dopo l'esecutività del bilancio di previsione e la materiale disponibilità finanziaria.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### **Art. 14**

##### **Integrazione retta**

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, letta c) della presente convenzione.

#### **Art.15**

##### **Corrispettivi per ospitalità diurna**

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del DSM competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

#### **Art. 16**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di mesi 7 a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/07/2017. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la risoluzione della presente ove, o per dimissione o per decesso del disabile, non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. ,all'inserimento di nuovi soggetti.

#### **Art. 17**

##### **Recesso dalla convenzione**

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.



## **Art. 18**

### **Validità convenzione**

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il Decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art.26, legge regionale n.22/86 ;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
- Il D.U.R.C. - Documento unico sulla regolarità contributiva;
- La certificazione di cui alle leggi Regionali nn.423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Copia del certificato di revisione rilasciato dall'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute a cui la cooperativa aderisce giusta previsione di cui all'art.5 del D.A. n.592/1S del 22/032007.

## **Art. 19**

### **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Cooperativa si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 137/2010 nel testo modificato dalla Legge n. 217/ 2010.

## **Art. 20**

### **Registrazione convenzione**

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore se dovute.

## **Art. 21**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

## **Art.22**

### **Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **Art.23**

### **Eventuale chiusura anticipata della convenzione**

La copertura finanziaria per l'anno 2017 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

L'A.C. per esigenze di bilancio, previa delibera di Giunta Municipale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

#### **Art 24**

##### **Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La sig.ra Guarneri Elena nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell' inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per la Cooperativa Sociale

---

Per Il Comune di Lampedusa e Linosa

---



# COMUNE DILAMPEDUSA ELINOSA

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

### SCHEMA DICONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori

L'anno Duemiladiciasette addì,                      del mese di

TRA

L'Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa codice fiscale n. 80004280840, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene la dott.ssa Emanuela Sanna nella qualità di Responsabile del Settore I, autorizzato alla stipula della presente convenzione con giusta determinazione sindacale n. 04 del 2017, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune

E

L'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale "Arcobaleno" con sede in Licata, viale Martiri della Libertà, snc, codice fiscale/partita iva n. 02514710843 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal sig. Ballacchino Luciano, nato a Paternò (CT) il 24/02/1978 nella qualità di Legale rappresentante, gestore della comunità alloggio "Aurora", iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con R.S. n. 87 Serv. 2 del 22/01/2015.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità/alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate: n.1 minore di sesso femminile su n. 10 posti complessivi, su Disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili.

Art.2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso femminile che abbiano età compresa tra i 14 e i 18 anni

Nella comunità Andrea possono eccezionalmente essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore. Il Comune in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione;

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto del progetto educativo disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente.

collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa in carico dei minori, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi  
Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità su decreto da parte della Magistratura competente.

### Art 3

Le comunità- alloggio inserite nel normale contesto abitativo sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

### Art 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17 qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

### Art. 5

Per effetto della seguente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale e di singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio di cui alla presente convenzione sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;



- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità

#### Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta una somma giornaliera pro-capite per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

#### Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico – sanitaria ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 11

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S. L. competente per territorio.

#### Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente

a) un compenso fisso mensile di € 1.608,95 per ogni posto ad esso riservato da liquidarsi anticipatamente con scadenza mensile;

b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27,65 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

L'Ente locale corrisponderà all'Ente contraente esclusivamente le rette di quei minori effettivamente ospitati, e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato e completa di DURC in corso di validità.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

E' fatto obbligo all'Ente contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente contraente all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la Piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art. 15

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli enti locali.



Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o del personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- e) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile

#### Art 16

La presente convenzione ha la durata di anni 1 a decorrere dal 01/01/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L' A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità Competente.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della Comunità alloggio per minori, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali o nel caso in cui il minore venisse dimesso su prescrizione degli Organi giudiziari competenti.

#### Art 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico-professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n.163/2006;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard qualitativi/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- Certificazione DURC in corso di validità;
- Copie dei contratti di lavoro per categoria;
- Previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative;
- Copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

- Tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda Sanitaria Provinciale con procedure acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del DPR 7 aprile 1999, n 128 e successiva integrazione.

L'Ente gestore si impegna a:

- Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'autorità Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore indipendentemente dal rapporto convenzionale.

Con cadenza semestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità. D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

#### Art.18

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute a norma delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

#### Art.20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente.

Per eventuali controversie il foro competente è Agrigento

Licata li \_\_\_\_\_

Lampedusa li \_\_\_\_\_

L'Ente Contraente

L'Ente Locale



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano  
Sig. ....

Il Presidente  
Giuseppina Maria Nicolini



Il Segretario Comunale  
Dott. Domenico Tuttolomondo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del ....., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....; al .....

Lampedusa li, .....

L'addetto  
Barbera Pasquale

Il Segretario Comunale  
.....

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .... / .... / .....

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, .....

Il Segretario Comunale  
.....